



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 129 DEL 7 APRILE 2010

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 29 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Avv. Gianfranco CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Anna PIANE | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero TORALDO | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco Marcello.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 27 a carico di:

STEFANO MUNGO, all'epoca dei fatti Presidente della F.C. SAN MARCO per rispondere della violazione degli artt.1 comma 1 C.G.S. e 8 commi 6 e 8 C.G.S., in relazione all'art. art.94 comma 1 lettera a) NOIF per aver concluso con l'allenatore Sarpa Tarcisio con scrittura privata 20.8.2008 un accordo avente contenuto economico superiore al massimale della categoria di riferimento (1^ Categoria); F.C. SAN MARCO a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente (all'epoca dei fatti) e legale rappresentante.

IL DEFERIMENTO

Con provvedimento del 15 gennaio 2010 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Stefano Mungo e la Società F.C. San Marco per rispondere delle violazioni sopra specificate.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 29 marzo 2010 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello, il sig. Stefano Mungo e l'avv. Claudio Credidio per la Società F.C. San Marco.

Gli incolpati, riconoscendo le proprie responsabilità, hanno proposto l'applicazione delle sanzioni ex art.23 C.G.S. così determinate:

per il sig. Stefano Mungo anni uno e mesi quattro di inibizione;

per la Società F.C. San Marco € 3000,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso.

La Procura Federale ha prestato il proprio consenso.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito loro contestato così come specificato in rubrica.

Tenuto conto del fattivo comportamento degli incolpati, può essere accolta la richiesta di patteggiamento nei termini sopra indicati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

al sig. Stefano MUNGO anni UNO e mesi QUATTRO d'inibizione;

alla società F.C. SAN MARCO € 3000,00 (tremila/00) di ammenda ed UNO (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel corrente campionato 2009/2010.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.28 a carico di :

GALLO Domenico Nicola, tesserato per la ASD San Vito Calcio, per rispondere della violazione degli artt.1, comma, 1 del C.G.S. E 30, commi 1 e 4, dello Statuto Federale, per aver adito la giustizia ordinaria senza aver chiesto la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale così eludendo il vincolo di giustizia; la Società ASD SAN VITO CALCIO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato.

IL DEFERIMENTO

Con provvedimento del 24 febbraio 2010 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Gallo Domenico Nicola e la Società ASD San Vito Calcio per rispondere delle violazioni sopra specificate.

Rileva che il sig. Gallo Domenico Nicola, tesserato con la qualifica di massaggiatore con la ASD San Vito Calcio, aveva sporto querela nei confronti dell'arbitro Scardamaglia Francesco per i fatti accaduti durante la gara USD Molè-ASD San Vito Calcio dell'8.6.2008 senza aver chiesto la necessaria autorizzazione al Consiglio Federale e, quindi, in violazione dell'art.30 dello Statuto Federale.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 29 marzo 2010 è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per gli incolpati.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento e ha formulato le seguenti richieste:
per Gallo Domenico Nicola anni uno di inibizione;
per la ASD San Vito Calcio € 600,00 di ammenda.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito loro contestato così come specificato in rubrica.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:
al sig. GALLO Domenico Nicola anni UNO (1) d'inibizione;
alla Società ASD SAN VITO CALCIO € 600,00 (seicento/00) di ammenda.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 29 a carico di :

MAESANO Rocco Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente della Società A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo; per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 42, comma 1 e 43, comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in qualità di Presidente la Società A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo in fase di tesseramento, per la stagione 2008-2009, dell'allenatore dilettante responsabile della prima squadra militante nel campionato regionale di Eccellenza di competenza del Comitato Regionale Calabria, sottoscriveva in data 1.07.2008 un accordo economico con l'allenatore dilettante signor Leone Vincenzo in violazione dei massimali previsti dall'accordo intercorso tra LND e AIAC per la categoria di appartenenza; La Società A.S. OMEGA BAGALADI SAN LORENZO per responsabilità diretta ed oggettiva, negli addebiti iscritti al proprio Presidente, in relazione alla violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

IL DEFERIMENTO

Con provvedimento del 10 marzo 2010 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Maesano Rocco Giovanni e la Società A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo per rispondere delle violazioni sopra specificate.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 29 marzo 2010 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, il sig. Maesano Rocco Giovanni, in quale, riconoscendo la propria responsabilità e quella della società, ha proposto l'applicazione delle sanzioni ex art.23 C.G.S. così determinate:

per il sig. Maesano Rocco Giovanni mesi uno di inibizione;
per l'A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo € 300,00 di ammenda.

La Procura Federale ha prestato il proprio consenso.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito loro contestato così come specificato in rubrica.

Tenuto conto del fattivo comportamento degli incolpati, può essere accolta la richiesta di patteggiamento nei termini sopra indicati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:
al sig. MAESANO Rocco Giovanni mesi UNO d'inibizione;
alla società A.S. OMEGA BAGALADI SAN LORENZO € 300,00 (trecento/00) di ammenda.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 29 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Romano GENTILE PRESIDENTE;  
- Avv. Anna PIANE COMPONENTE;  
- Avv. Giampiero TORALDO COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;  
con la presenza del rappresentanza dell'A.I.A. - C.R.A.: Sig. Antonio Paone.

**RECLAMO n° 101 della Società RICCARDINO BARBATO SCALEA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Zonale di Belvedere Marittimo di cui al Comunicato Ufficiale del 05.03.2010 (Squalifica del calciatore MININI Massimo fino al 06 MARZO 2012).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentita la Società reclamante;  
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;  
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, all'entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Minini Massimo ed in particolare che va tenuto conto della unicità del comportamento violento attuato dal medesimo tesserato che non rende censurabile la sanzione prevista per l'atto di violenza ed il tentativo di aggressione;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo:  
riduce la qualifica inflitta al calciatore MININI Massimo fino al 06 MARZO 2011;  
dispone di accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n° 102 della Società A.S.D. MEDIABET.IT FRONTI**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 54 del 17.03.2010 (ammenda di € 50,00, squalifica per QUATTRO gare del calciatore GIAMPA' Domenico)**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentita la società reclamante;  
ritenuto che dal rapporto del Commissario di Campo risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Giampà Domenico, dopo la realizzazione di un gol, si scagliava contro un dirigente della squadra avversaria colpendolo per due volte al viso con la mano;  
considerato che la sanzione inflitta dal giudice sportivo è congrua ed adeguata;  
ritenuto non ammissibile il reclamo in ordine all'ammenda inflitta per l'entità comminata dal G.S. ( ex art.45 C.G.S.);

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO n° 103 della Società POL. SAN PIETRO IN GUARANO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 122 del 18.03.2010 (squalifica per SEI gare del calciatore COZZA Mariano, squalifica per OTTO gare del calciatore BILOTTA William, squalifica per TRE gare del calciatore LISCO Antonio).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che, da un'attenta lettura del referto arbitrale, risultano in maniera chiara ed inequivocabile che:

- il calciatore Cozza Mariano a seguito di una decisione arbitrale, entra in campo dalla panchina rivolgendo espressioni offensive nei confronti del direttore di gara che veniva più volte stratonato;
- il calciatore Bilotta William, a fine gara, colpiva un calciatore avversario con calci e pugni allo stomaco ed al volto;
- il calciatore Lisco Antonio, a fine gara, colpiva con un pugno al volto un avversario.

Considerato che la sanzione inflitta dal giudice sportivo è, senz'altro, congrua ed adeguata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

~~~~~

ERRATA CORRIGE

Sul Comunicato n.124 del 24 marzo 2010 della Commissione Disciplinare Territoriale, la delibera inerente il reclamo n.100 proposto dalla società VERZINO CALCIO GIOVANILE, per mero errore di trascrizione, ha riportato un dispositivo errato.

Pertanto la decisione assunta deve intendersi come di seguito riportata.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 22 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

con la presenza del rappresentanza dell'A.I.A. - C.R.A.: Sig. Antonio Paone.

.....omissis.....

RECLAMO n° 100 della Società F.C. VERZINO CALCIO GIOVANILE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 115 del 04.03.2010 (ammenda di € 300,00, inibizione del dirigente GIRIMONTE Luigi fino al 10.03.2011, squalifica del calciatore MAZZINI Gianmarco fino al 03.03.2011)

.....omissis.....

ritenuto che, sempre dai fatti risultati dal referto arbitrale, appare giusto ed equo ridurre la squalifica del calciatore Mazzini Gianmarco fino al 04 novembre 2010;

P.Q.M.

in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, dispone la squalifica del calciatore MAZZINI Gianmarco fino al 04 NOVEMBRE 2010; per il resto, conferma le sanzioni inflitte dal giudice di primo grado alla società VERZINO CALCIO GIOVANILE ed al dirigente GIRIMONTE Luigi;

dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi